



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N°84 del 21/11/2018

Oggetto: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA E IN SEDE DI CONFRONTO CON LA DELEGAZIONE SINDACALE

L'anno duemiladiciotto addì 21 del mese novembre alle ore 13:40, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta alla presenza di:

FAEDDA, Mario Antonio	Presente
SIFFU, Salvatore	Presente
BUSIA, Daniela	Presente
PALA, Fabio Antonello	Presente
PINNA, Gianluca	Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il **Segretario Generale: Dr.ssa Tomasina Manconi**.

Il Presidente, **Avv. Mario Antonio Faedda**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del citato Decreto prevede due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;

VISTO che:

- in data 21/05/2018 è stata sottoscritto il nuovo CCNL relativo al Personale del comparto FUNZIONI LOCALI per il triennio 2016-2018;
- ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello stesso, gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione;

RILEVATO che l'art. 7 comma 3 del predetto Contratto prevede che i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, siano designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla formale ricostituzione della Delegazione trattante di parte pubblica in funzione delle fasi di confronto, informazione e contrattazione relative alla gestione delle relazioni sindacali a livello di Ente Locale;

RILEVATO che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica;

RICHIAMATI gli orientamenti applicativi espressi dall'ARAN in materia di composizione della delegazione trattante di parte pubblica, ed in particolare quelli tesi a sottolineare che l'ente individua i componenti ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle competenze e conoscenze possedute dai dirigenti (o dai funzionari negli enti di ridotte dimensioni demografiche) e delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare;

RITENUTO, altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possano liberamente prendere parte, con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti poteri e/o facoltà di rappresentanza;

RAVVISATO che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione delle designazioni e la individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante;

EVIDENZIATO altresì che tale orientamento è stato più volte sostenuto e confermato dall'A.R.A.N. – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

ATTESO, altresì, che negli enti dove non è prevista la dirigenza le funzioni della parte pubblica in delegazione trattante sono svolte dai responsabili di posizione organizzativa;

DATO ATTO che spetta comunque all'organo politico il compito di determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica;

RITENUTO opportuno rimandare ad uno specifico atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, la definizione delle direttive che la stessa intenderà proporre in tale sede negoziale;

RITENUTO, inoltre, necessario specificare che le direttive dell'Amministrazione Comunale sulla gestione giuridica ed economica del personale sono i seguenti:

- la delegazione trattante di parte pubblica, che non costituisce collegio perfetto, opera con criteri di collegialità di confronto nell'osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale. In caso di disomogeneità di posizioni relativamente alla conclusione di una specifica trattativa decentrata prevalgono le determinazioni assunte dal presidente della delegazione, fatta salva la facoltà rimessa ad ogni singolo componente di delegazione di far constatare a verbale di seduta il proprio motivato dissenso. Tale dichiarazione sarà allegata su richiesta del componente dissenziente al C.C.I.D. oppure relativamente all'accordo annuale sul Fondo Risorse integrative, quale elemento conoscitivo;
- l'eventuale accordo raggiunto nella sede negoziale potrà essere sottoscritto da ciascun componente la delegazione trattante di parte pubblica. È comunque necessario e sufficiente ai fini del perfezionamento del contratto decentrato e della sua validità la sottoscrizione apposta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO, sulla scorta dell'attuale dotazione organica dell'Ente, che non vanta posizioni dirigenziali, individuare come segue i soggetti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica, provvedendo contestualmente a definirne il ruolo:

- Segretario Generale, dott.ssa Tomasina MANCONI – Presidente,
- Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, rag. Antonia MANCA – Componente,
- Responsabile dell'Area Amministrativa, sig. Giovanni Vittorio DETTORI – Componente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 165/2001;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, è stato acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal competente Responsabile dell'area Amministrativa, in quanto il presente atto non presenta rilevanza contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di costituire, per le motivazioni espresse in narrativa, la delegazione trattante di parte pubblica di cui al comma 3 dell'art.7 del CCNL relativo al Personale del comparto FUNZIONI LOCALI per il triennio 2016-2018 abilitata alla conduzione delle fasi di contrattazione collettiva decentrata integrativa ed alla gestione delle attività di confronto, nei seguenti componenti:

- Segretario Generale, dott.ssa Tomasina MANCONI – Presidente,
- Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, rag. Antonia MANCA – Componente,
- Responsabile dell'Area Amministrativa, Sig. Giovanni Vittorio DETTORI – Componente;

3. di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica opera con criteri di collegialità di confronto e decisionali nell'osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale. In caso di disomogeneità di posizioni relativamente alla conclusione di una specifica trattativa decentrata si applica quanto previsto dagli Art. 8, 9 e 10 del nuovo C.C.N.L. È diritto ogni singolo componente di delegazione di far constatare a verbale di seduta il proprio motivato dissenso. Tale dichiarazione sarà allegata su richiesta del componente dissenziente al C.C.I.D. oppure sull'accordo annuale del Fondo risorse, quale elemento conoscitivo;

4. di rimandare ad uno specifico atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, la definizione delle direttive che la stessa intenderà proporre in tale sede negoziale;

5. di stabilire che l'eventuale accordo raggiunto nella sede negoziale potrà essere sottoscritto da ciascun componente la delegazione trattante di parte pubblica. È comunque necessario e sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto decentrato e della sua validità, la sottoscrizione apposta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

6. di inviare la presente deliberazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed ai Responsabili dell'Area Economico Finanziaria e dell'Area Tecnica affinché provvedano agli adempimenti di competenza;

7. di prendere atto che per la parte sindacale della stessa faranno parte i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL oltre alle RR.SS.UU.;

8. di comunicare il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU per ogni dovuta notizia ed informazione e per ogni legale conoscenza anche al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di loro competenza previsti dal citato CCNL 2016/2018.

con separata e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 37, comma 2, della L.R. n. 2/2016 e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di assicurare l'immediata operatività della gestione economico finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Avv. Mario Antonio Faedda

F.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Tomasina Manconi

F.to digitalmente